



Associazione di volontariato "Costruttori di P@ce"

Piazza S.Lorenzo n°8 – 50123 Firenze

mail: costruttoripace2016@gmail.com

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO COSTRUTTORI DI P@CE DEL 27 giugno 2019

L'anno 2109, il giorno 27 del mese di giugno, alle ore 21,30, in seconda convocazione, presso la sede dell'Associazione, Piazza San Lorenzo, 8, 50123, Firenze.

e' riunita l'Assemblea straordinaria degli associati dell'Associazione di volontariato "Costruttori di P@ce".

Assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art n°15 del vigente statuto sociale il sig. Ogunjimi Emmanuel Dairo, verbalizza il sig. Mauro Febbo.

Il Presidente constatato che l'Assemblea e' stata regolarmente convocata mediante avviso spedito ai soci cosi' come previsto dall'art n°7 dello Statuto contenente l'odg, l'ora e il luogo, che sono presenti n°16 associati su n°23 iscritti di cui n°3 con ciascuno n°1 delega scritta, come previsto dall'art. 12 dello statuto vigente e per un totale di n°19 soci su n°23 associati iscritti, essendo assente n°4 associati.

PRESENTI:

Mauro Febbo, Ogunjimi Emmanuel Dairo, Angelo Marrone, Andrea Canu, Sami Ben Ali, Triumph Sagie, Elia Vedovato, Matteo Bandelli, Elisa Caselli, Chiara Bencini, Paris Fabbrini, Marco Nardini, Pietro di Michele, Alia Balde, Marta Tempi, Sara Agnoloni.

DELEGHE:

David Jackson delega Sami Ben Ali, FrederikOkseti delega Paris Fabbrini, Veronica Lombardo delega Agnoloni Sara.

ASSENTI:

Maria Teresa Quintavalle, Carlo Colonnella, Giada Pascucci, Pia Scorza.

Il presidente dichiara la validità dell'Assemblea in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Modifica dello Statuto e adozione delle modifiche statutarie di adeguamento alle previsioni normative del codice del terzo settore ex D. Lgs 117/2017.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea Straordinaria dei soci per esaminare ed approvare modifiche al vecchio Statuto associativo.

Successivamente da lettura della proposta dello Statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n° 19 articoli.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea e' chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

A conclusione della lettura dei n° 19 articoli , viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrita'.

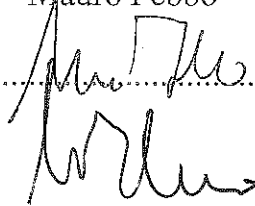
L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

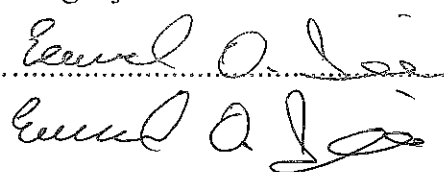
Il Presidente e il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 22,00, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

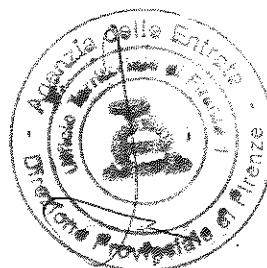
Il Segretario
Mauro Febbo



Il Presidente
Ogunjimi Emmanuel Dairo



Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE
ATTO REGISTRATO IL 30 LUG. 2019 AL
N. 6269 ESATTI EURO
IL DIRETTORE



FIRENZE 27.06.2018

ALLEGATO N°1
VERBALE ASSEMBLEA
STRAORDINARIA

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "COSTRUTTORI DI P@CE ETS"

STATUTO

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione:

"COSTRUTTORI DI P@CE ETS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Firenze e con durata illimitata nel tempo.

La sede può essere trasferita senza modifica del presente Statuto e con atto deliberativo del Consiglio Direttivo, con obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- b) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- c) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

In particolare l'associazione si occupa di:

- promuovere nella società la cultura della pace e della non violenza in tutte le sue forme, partendo da un disarmo del linguaggio, del pensiero e del cuore, secondo gli insegnamenti del Vangelo;
- promuovere il percorso sociale individuato nel Capitolo IV dal par. 176 al 258 dell'Esortazione Apostolica di Papa Francesco "Evangelii Gaudium" (La dimensione sociale dell'evangelizzazione);
- diffondere la cultura del dialogo fra le persone e fra i popoli e quindi della loro integrazione nel tessuto sociale in cui viviamo;
- promuovere come luogo di ascolto e di accoglienza delle diversità culturali, sociali ed economiche, di quelle "periferie esistenziali" che sempre di più vengono marginalizzate;
- promuovere l'uguaglianza sociale, l'eliminazione delle barriere sociali che ostacolano lo sviluppo della società, il superamento di tutto quello che nei vari campi dell'attività umana, non ponga la persona al centro dell'interesse e dell'azione ma il mercato, l'economia sfrenata e lo sfruttamento. In particolare temi dell'azione quali il lavoro, la precarietà sociale, l'esclusione, lo scarto, lo sviluppo sostenibile e le politiche familiari;
- allargare gli orizzonti del pensiero, affinché le diversità siano viste come ricchezza e non come minaccia;
- dialogare rispettosamente con i lontani, facendo sì che ogni volta che le persone si ascoltano fra loro umilmente e apertamente, possano emergere i valori e le aspirazioni comuni;



- la "diversità non sarà più vista come minaccia ma come fonte di arricchimento";
- porsi come punto di riferimento per giovani o famiglie, svantaggiati, discriminati o perseguitati nei loro paesi di provenienza affinché possano trovare accoglienza, aiuto concreto e ospitalità nel segno della Misericordia.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, concerti, spettacoli, pubblicazioni, mostre, corsi, progetti di integrazione multi-settoriali, progetti di aiuto ai poveri, agli immigrati, ai rifugiati, ai perseguitati, accogliendo (in collaborazione con altre realtà territoriali) in abitazioni messe a disposizione dell'associazione e chiamate "Oasi della Speranza", per giovani immigrati o in difficoltà economiche che intendono cercare lavoro o proseguire gli studi universitari.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato, ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione tutti coloro che compiuta la maggiore età, condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze, condividendone lo spirito e gli ideali. Essi si impegnano a pagare per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Chi intende essere ammesso come associato, avrà diritto a partecipare alla vita dell'associazione e dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.



Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e doveri degli associati)

Tutti gli associati godono degli stessi diritti e sono tenuti al rispetto dei medesimi doveri.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti e con le modalità preventivamente fissate dal Consiglio Direttivo o l'Assemblea;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- collaborare per il conseguimento dello scopo sociale e di tenere un comportamento che non crei danni all'associazione.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni del Consiglio Direttivo, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto dal giorno in cui è pervenuta la comunicazione.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.



ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Consiglio direttivo;
- il Presidente;

ART. 7 (Assemblea)

L'Assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto, è l'organo sovrano e può prendere tutte le decisioni atte ad assicurare una corretta gestione dell'associazione.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati.

In prima convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con l'intervento anche per delega, di almeno la metà più uno degli associati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

In seconda convocazione l'assemblea sarà regolarmente costituita, qualunque sia il numero dei soci partecipanti, deliberando a maggioranza semplice.

Per l'elezione delle cariche sociali, a parità di voti, prevale l'anzianità anagrafica.

Per modificare lo Statuto, l'assemblea straordinaria, necessita della presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

L'Assemblea si riunisce presso la sede legale o in altra sede indicata nell'avviso di convocazione.

E' ammessa anche la teleconferenza.

Le votazioni possono essere a scrutinio palese o segreto o per alzata di mano, in base alle materie trattate e su decisione dell'Assemblea stessa.

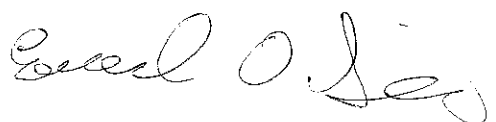
La convocazione dell'Assemblea avviene con modalità individuale, con avviso ai soci mediante qualsiasi mezzo di comunicazione idoneo (fax, posta elettronica, raccomandata o altro), contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo redatti dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento interno redatto dal Consiglio Direttivo;
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;



- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale che il Consiglio Direttivo riterrà sottoporle o riservarle dalla legge.

L'Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera su ogni altra questione straordinaria che le spetta per legge.

L'Assemblea sia in seduta ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente in carica o dal vice Presidente in sua assenza o dal socio più anziano in assenza dei due.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio preventivo, consuntivo e l'eventuale Bilancio sociale;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- predisporre eventuali regolamenti;
- affidare incarichi o consulenze a persone non appartenenti al Consiglio Direttivo anche a carattere oneroso;
- adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario;
- proporre all'Assemblea l'esclusione dell'associato per gravi motivi derivanti dal contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell'Associazione;
- rappresentare le istanze dei soci;
- curare l'organizzazione di tutte le attività dell'associazione;
- predisporre eventuali regolamenti;
- stabilire l'importo annuale della quota associativa;
- autorizzare la costituzione di "circoli affiliati" sul territorio.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Emilio A. Leo

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo provvede a redigere il verbale di ogni seduta.
Le cariche sociali non danno diritto ad alcun compenso ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente svolge la propria attività gratuitamente, dura in carica 3 anni ed è il Legale Rappresentante dell'Associazione.
A lui spettano la firma e la rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- convoca e presiede l'Assemblea dei soci;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione;
- conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie e specifiche;
- cura l'attuazione delle delibere assembleari
- cura l'osservanza dello Statuto;
- sorveglia il buon andamento dell'associazione.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Tesoriere)

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, tiene la contabilità, incassa le somme registrandole con causale registro della contabilità rilasciandone ricevuta.

Il Tesoriere segue i pagamenti per l'espletamento dell'attività dell'associazione.

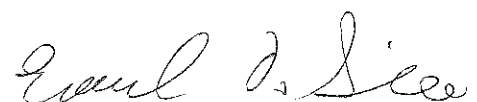
Il Tesoriere predispose il bilancio di concerto con il Consiglio Direttivo, avvalendosi, su incarico specifico del Consiglio Direttivo di un vice-tesoriere scelto fra i soci e di un consulente anche esterno, iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri.

ART. 11 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

ART. 12 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



ART. 13
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 14
(Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 15
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri in qualsiasi momento previa richiesta al Consiglio Direttivo.

ART. 16
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione - resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - purché non superino l'importo di 10,00 euro giornaliero e 150,00 euro mensili e il Consiglio Direttivo deliberi le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, come previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.



La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione
L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 17
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 18
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 19
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE
ATTO REGISTRATO IL 30 LUG, 2019 AL
N. 6269 ESATTI EURO
IL DIRETTORE



Luigi O. Lee

3 6269 30/07/2019

0,00 **TZM19L006269000EE**
0,00 *codice identificativo*
 per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TZM